

Incarto n. 15.2009.90 Lugano 20 agosto 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 35/2009 del 20 agosto 2009 sulle modalità di calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo in conformità dell'art. 93 LEF

- 1. Il 1. settembre 2009 entra in vigore l'annessa nuova Tabella dei minimi di esistenza del diritto esecutivo federale, che sostituisce quella del 1. gennaio 2001, abrogata con effetto al 31 agosto 2009.
- **2.** La Tabella allegata tiene conto delle Direttive del 1. luglio 2009 della Conferenza svizzera degli ufficiali di esecuzione e fallimento.
- 3. È ordinata la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale dell'annessa Tabella¹.
- 4. Intimazione a:
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
 - Ufficio di esecuzione di Lugano, Lugano;
 - Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio:
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

¹ La Tabella è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, a pagg. 6292-6295.